

Novità 730/2016

Tra le principali novità per il 730/2016 ricordiamo:

- ① **fondo/polizza sanitaria:** relativamente alle spese sanitarie sostenute nel 2015 ed oggetto di rimborso da parte del fondo sanitario, salvo diversa indicazione, sarà considerato detraibile solo l'importo che rimarrà a carico del contribuente, considerando come già percepita anche la quota differita (che sarà eventualmente liquidata dal fondo sanitario nel 2017);
- ① **spese di istruzione:** è prevista la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia (*'scuola materna'*), del primo ciclo di istruzione (*'scuola elementare'*) e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione, nel limite di 400 euro annui, per alunno. Viene istituito il nuovo codice "12" che identifica tali spese, da indicare nei righe da E8 ad E12; questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice "31";
- ① **spese universitarie:** il tetto massimo per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali, sarà stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016;
- ① **spese funebri:** è prevista la detrazione delle spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad 1.550 euro, anche se la spesa è sostenuta da più soggetti. Tali spese andranno indicate nei righe da E8 a E12 con il codice "14";
- ① **codice identificativo contratto di locazione:** nel quadro dei fabbricati è possibile indicare il codice identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di registrazione dello stesso;
- ① **erogazioni liberali alle ONLUS:** è elevato a 30.000 euro annui (da 2.065 euro) l'importo massimo su cui poter beneficiare della detrazione del 26%. Tali erogazioni vanno indicate nei righe da E8 a E12 con il codice "41";
- ① prorogata la **detrazione del 50 per cento** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- ① prorogata la **detrazione del 50 per cento** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

- ① prorogata la **detrazione del 65 per cento** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- ① prorogata la **detrazione del 65 per cento** per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- ① riconosciuta una **detrazione del 65 per cento** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- ① **2 per mille IRPEF**: è stata aggiunta la possibilità di destinarlo a un'**associazione culturale**, da scegliere fra quelle iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Si ricorda inoltre:

- ① **bonus IRPEF in busta paga riconosciuto a dipendenti e assimilati**: è salito da 640 euro a **960 euro**, perché nell'anno fiscale 2015 è stato pagato a partire da gennaio. Ricordiamo che usufruiscono del bonus pieno i lavoratori con reddito fino a 24mila euro, sopra cui si riduce fino ad azzerarsi a quota 26mila euro. Nel computo della soglia massima rientra la quota di reddito esente prevista per ricercatori e lavoratori rientrati in Italia, mentre si sottraggono le somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (anticipo **TFR**). La parte di reddito esente va segnata nella colonna 4 del **rigo C14**, la quota TFR nella successiva colonna 5 dello stesso rigo;
- ① **premi produttività**: nel 2015 non è applicabile l'applicazione agevolata dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi per l'incremento della produttività (reintrodotta nella Legge di Stabilità 2016 per l'anno fiscale in corso). Di conseguenza è stata eliminata la relativa casella (rigo C4 del quadro C);
- ① **'polizze vita': restano confermati i due limiti di detraibilità per i premi assicurativi**:
 - 1) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a € 530,00 (righe da E8 a E12, codice "36");
 - 2) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righe da E8 a E12, codice "37")